

La Consulta promuove il blocco Non si rivaluteranno le maxipensioni 2008

di G.Ne

Nessuna speranza di restituzione della rivalutazione 2008 per le pensioni d'oro dell'Inps. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 316, depositata ieri e scritta da Luigi Mazzella, ha giudicato infondata la questione di legittimità dal Tribunale di Vicenza sull'articolo 1, comma 19 della legge 247/07. la norma aveva disposto il blocco della perequazione automatica per il solo 2008 delle pensioni con importo superiore a 8 volte il trattamento minimo Inps e aveva come obiettivo il finanziamento con questi risparmi degli interventi di solidarietà sulle pensioni di anzianità.

In particolare, la mancata rivalutazione ha contribuito a compensare l'eliminazione dell'innalzamento repentino a 60 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell'età minima già prevista per l'accesso alla pensione di anzianità e l'introduzione, al suo posto, di un sistema più graduale e flessibile delle uscite, basato sul raggiungimento di quote risultanti dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva.

La Consulta sottolinea che l'articolo 38, comma 2, della Costituzione impone che al lavoratore siano garantiti mezzi adeguati alle esigenze di vita in presenza di determinate situazioni che richiedono tutela. La mancata perequazione per un solo anno della pensione non tocca, per la Corte, il problema della sua adeguatezza. Dal principio enunciato nell'articolo 38, infatti, non è parsi discendere, come conseguenza costituzionalmente obbligata, quella dell'adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionati. E ciò, soprattutto se si considera che le pensioni dalla norma impugnata, per il loro importo piuttosto elevato, "presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo. L'esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per essere meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo".

Spetta poi al Legislatore, riconoscere la sentenza, sulla base di un bilanciamento di diversi valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico tenendo conto delle risorse disponibili e fatta salva la garanzia per le esigenze minime di tutela delle persone.

La conclusione Corte costituzionale sentenza 316/10

Allo stesso modo, anche in questo caso deve essere riconosciuta al Legislatore – all'interno di un disegno complessivo di razionalizzazione della precedente riforma previdenziale – la libertà di adottare misure, come quella denunciata, di concorso solidaristico al finanziamento di un riassetto progressivo delle pensioni di anzianità, onde riequilibrare il sistema a costo invariato.